



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Reg. Delib.

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI). REVOCA DELIBERE 13/2020 E 14/2020 ED APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE, RATE E SCADENZE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di **luglio** alle **ore 11.00**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria** ed in **seduta PUBBLICA** di **prima convocazione**.

SINDACO	ZANUSO Maurizio	Presente
CONSIGLIERE	FRANZI Giuseppe	Presente
CONSIGLIERE	REALINI DONATELLA	Presente
CONSIGLIERE	CASTELLANO Nicolò	Presente
CONSIGLIERE	STASI SALVATORE	Assente
CONSIGLIERE	ROMELLI Marco	Presente
CONSIGLIERE	SCALCIONE Amanda	Presente
CONSIGLIERE	SGRÒ Daniela	Presente
CONSIGLIERE	DE VITTORI LUIGI	Presente
CONSIGLIERE	SARTORELLI ANTONIO	Presente
CONSIGLIERE	LETO BARONE GIUSEPPE	Assente
CONSIGLIERE	COCCHI Diego	Presente
CONSIGLIERE	CHIOFALO Salvatore	Assente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott. Giuseppe CARDILLO**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTI:

✓ l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

- ✓ l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- ✓ il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- ✓ l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- ✓ si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO che, in attesa dei chiarimenti relativi alle problematiche inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario stabilito da ARERA, questa Amministrazione ha approvato con deliberazione di C.C. n.13 in data 7 marzo 2020 – in via provvisoria - il Piano finanziario della TARI 2020 secondo la normativa previgente e con successiva delibera di C.C. n. 14 del 7 marzo 2020 le tariffe generate dal suddetto Piano Finanziario provvisorio – riservandosi di procedere entro il 30.04.2020 all'adozione del nuovo Piano Finanziario 2020 aggiornato con le direttive introdotte dall'ARERA e delle relative tariffe;

CONSIDERATO il periodo emergenziale che ha colpito il territorio nazionale e mondiale a seguito della pandemia generata dal Coronavirus – Covid-19 e delle relative conseguenze;

TENUTO CONTO dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento del processo di definizione e di validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 01.01.2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di avvalersi della facoltà prevista dal succitato articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020 - confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2019 – in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità al piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo – procedendo alla contestuale **revoca** delle deliberazioni di Consiglio Comunale - approvate in via provvisoria con modalità e normativa previgente alle direttive introdotte dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) :

- ✓ n. 13 adottata in data 7 marzo 2020 ad oggetto *“Approvazione Piano Finanziario tari anno 2020”*;
- ✓ n. 14 adotta in data 7 marzo 2020 ad oggetto: *“Approvazione tariffe tari per l'anno 2020”*.

Dato atto che il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;

VISTE inoltre le difficoltà che gli enti hanno avuto nel gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento nei mesi di aprile e maggio in ottemperanza alle disposizioni normative contingenti, si ritiene necessario modificare il numero delle rate e la scadenza del versamento del tributo TARI per l'anno 2020, rispetto a quanto stabilito nel 2019, stabilendo due rate, la prima con scadenza 30 settembre e la seconda con scadenza 16 dicembre, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Varese;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
 - ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2) DI REVOCARE, per le motivazioni espresse in premessa, le deliberazioni di Consiglio Comunale - approvate in via provvisoria con modalità e normativa previgente alle direttive introdotte dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA):

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

Firmato da:

MAURIZIO ZANUSO

Codice fiscale: ZNSMRZ59T23D869F

Organizzazione: NON PRESENTE

Valido da: 08-03-2018 11:44:05 a: 08-03-2021 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 27-07-2020 09:15:58

Motivo: Approvo il documento

Firmato da:

CARDILLO GIUSEPPE

Codice fiscale: CRDGPP54S03H148P

Organizzazione: non presente

Valido da: 13-09-2017 10:54:31 a: 13-09-2020 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 27-07-2020 09:05:41

Motivo: Approvo il documento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI

Il Segretario Comunale certifica che:

Pubblicazione

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69, il giorno **27.07.2020** e per quindici giorni consecutivi fino al **11.08.2020**.

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno **S**, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Li, 27.07.2020



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

A) Tariffe TARI 2020 – UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Anno 2020	
	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per persona (€/anno)
1 componente	0,330286	55,94
2 componenti	0,385334	65,26
3 componenti	0,424653	55,94
4 componenti	0,456109	51,28
5 componenti	0,487565	54,08
6 o più componenti	0,511157	52,83
Superfici domestiche accessorie	0,330286	---



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

B) Tariffe TARI 2020 – UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITÀ		Anno 2020	
		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,064269	0,937402
2	Cinematografi e teatri	0,041247	0,596528
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,057554	0,835140
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,084413	1,228848
5	Stabilimenti balneari	0,061391	0,889679
6	Esposizioni, autosaloni	0,048921	0,719243
7	Alberghi con ristorante	0,157315	2,292373
8	Alberghi senza ristorante	0,103597	1,513478
9	Case di cura e di riposo	0,119904	1,741863
10	Ospedali	0,123741	1,798107
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,145804	2,121937
12	Banche ed istituti di credito	0,058513	0,857296
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,135252	1,968544
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,172662	2,519054
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,079617	1,160674
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,170744	2,484967
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	0,141967	2,065693
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,098801	1,445303
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,135252	1,968544
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,088250	1,283388
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,104557	1,518591
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,534294	7,783843
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,465229	6,779971
24	Bar, caffè, pasticceria	0,379857	5,528966
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,193765	2,820727
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,250360	3,647345
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,687772	10,014859
28	Ipermercati di generi misti	0,262830	3,826303
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,663791	9,677395
30	Discoteche, night club	0,183214	2,672447